

Cause di scioglimento e liquidazione delle società di capitali.

Prof.ssa Emanuela Arezzo
Corso di Diritto Commerciale

Il c.c. offre una **disciplina unitaria** (art. 2484 – 2496 c.c.) per quanto concerne:

1. Il verificarsi di una **causa di scioglimento**;

2. Il procedimento di **liquidazione** del patrimonio sociale;

3. L'eventuale **estinzione**,

Delle **società di capitali**.

Lo scioglimento

Alcune importanti precisazioni:

- Lo scioglimento non implica l'immediata estinzione della società di capitali che continua a mantenere **personalità giuridica e autonomia patrimoniale**.
- Lo scioglimento, dunque, non incide sui rapporti giuridici attivi in capo alla società.
- Esercitata la causa di scioglimento, infatti, l'esercizio dell'attività di impresa può, per certi versi, proseguire.

Cause di scioglimento (art. 2484 c.c.)

1. Decorso del termine di durata fissato nell'atto costitutivo;
2. Conseguimento dell'oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;
3. Impossibilità di funzionamento dell'assemblea o sua continuata inattività;
4. Riduzione del capitale per perdite al di sotto del minimo legale;
5. Delibera assembleare straordinaria di scioglimento a seguito del recesso di uno o più soci;
6. Delibera dell'assemblea straordinaria di scioglimento anticipato;
7. Altre cause previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.
8. Altre cause previste dalla legge (es. ipotesi di nullità di società di cap.).

Segue: decorso del termine

1. **Decorso del termine di durata** fissato nell'atto costitutivo;
 - Soggetto a proroga attraverso delibera dell'ass. straordin. da adottarsi prima della scadenza del detto termine;
 - Maggioranza raff. (es. nella spa: più di 1/3 del cap. soc. anche in seconda convocazione);
 - Nella sapa e spa: **diritto di recesso** degli azionisti che non hanno concorso all'adozione della delibera.
 - Nella s.r.l. il recesso è ammissibile solo se introdotto nell'atto costitutivo (l'art. 2473, 1°, non prevede la proroga del termine come causa di recesso).

Conseguimento dell' oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo

1. **Conseguimento dell' oggetto sociale:** solo nel caso di attività che prevede una conclusione (es. costruzione di un albergo);
2. **sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;**
 - Può avere natura materiale (es. evento naturale) ovvero giuridica (venir meno di un'autorizzazione/licenza);
 - N.B. deve avere carattere **definitivo** e **oggettivo**;
 - No cause dovute ad una impossibilità di natura soggettiva della società.
 - Come opera?

“salvo che l'assemblea, all'uopo **convocata senza indugio**, non deliberi le **opportune modifiche statutarie**” (art. 2485, 1°).

Impossibilità di funzionamento dell'assemblea o sua continuata inattività

3. In entrambi i casi si ha una paralisi dell'organo assembleare.
- Impossibilità di funzionamento dell'assemblea: situazione irreversibile e definitiva;
 - sua continuata inattività: ipotesi di prolungata inerzia che porta tuttavia ad una paralisi:
 - Es. assenteismo o contrasto tra i soci;
 - Deve trattarsi di una paralisi grave tale da impedire l'adozione di *delibere essenziali per il funzionamento della società* (es. nomina di amministratori e sindaci, approvazione del bilancio).

Riduzione del capitale per perdite

- Riduzione del capitale per perdite al di sotto del minimo legale, e
- tale da avere intaccato oltre un terzo del capitale sociale;

N.B. la causa di scioglimento **non opera in via automatica:**

La società può deliberare l'aumento del capitale al di sopra del minimo legale ovvero la trasformazione della società.

- Delibera assembleare straordinaria di **scioglimento a seguito del recesso** di uno o più soci (art. 2484, n.5);
 - Quando, non essendo possibile rimborsare le azioni ai soci uscenti, si renda necessario ridurre il capitale, e
 - I creditori esperiscano fruttuosamente la procedura di opposizione.
- Delibera dell'assemblea straordinaria di **scioglimento anticipato**;
 - Maggioranza rafforzate (più di 1/3) anche in seconda convocaz.

7. **Altre cause** previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.

- Es. scadenza di una concessione, morte di un determinato socio;
- In questi casi lo statuto deve stabilire quali soggetti debbano decidere ovvero accertare il verificarsi della causa di scioglimento,
- Nonché effettuare i necessari adempimenti pubblicitari.

8. Altre cause previste dalla **legge** (es. dichiarazione di nullità di soc di cap.)

Effetti dello scioglimento

Gli effetti si producono unicamente a seguito di **iscrizione** nel R.I. della delibera assembleare che accerta il verificarsi di una causa di scioglimento.

Tuttavia: l'art. 2484, 3°, pone in capo **all'organo amministrativo**:

1. l'obbligo di procedere “**senza indugio**” all'**accertamento** della causa di scioglimento; e
2. l'obbligo di **convocare** l'assemblea per le deliberazioni relative alla successiva fase di liquidazione.

Il procedimento di liquidazione

- Accertato il verificarsi di una causa di scioglimento, non si ha l'immediata estinzione;
- L'accertamento della causa provoca tuttavia **effetti immediati** sulle funzioni degli organi sociali:
 - Compressione delle funzioni degli amministratori;
 - Compressione dei poteri dell'assemblea;
 - Nomina dei **liquidatori**
- Con l'iscrizione della dichiarazione che accerta la causa di scioglimento inizia il **procedimento di liquidazione** volto a:
 - Pagamento dei creditori sociali;
 - Ripartizione ai soci dell'eventuale residuo attivo.

I doveri degli amministratori

1. gli amministratori:

- Provvedono tempestivamente all'**accertamento** della causa di scioglimento, e
- All'**iscrizione** nel reg. delle imprese della:
 - dichiarazione con cui accertano la causa ovvero,
 - della delibera con cui l'assemblea dispone lo scioglimento della società (es. a seguito del recesso del socio).
- N.B. In mancanza di pronta azione degli amministratori, su istanza di singoli soci, amministratori o sindaci, provvederà il Tribunale.
- Responsabilità degli amministratori per i danni subiti dalla società, dai terzi e dai creditori sociali in caso di **ritardo o omissione** nell'accertamento e/o nell'iscrizione.



funzioni degli amministratori

2. dovere di ***preservare i beni sociali*** fin quando non saranno consegnati ai liquidatori;
3. Mantengono il ***potere di gestire*** la società “ai soli fini della conservazione dell’ **integrità** e del **valore del patrimonio sociale**” (art. 2486, 1° co.)
 - Sono responsabili per i danni cagionati alla società, soci, creditori soc. e terzi, dagli atti posti in essere contravvenendo tale limite.

Segue: funzioni degli amministratori

- Gli amministratori **cessano** dalla propria causa nel momento in cui la delibera di nomina dei liquidatori viene iscritta nel registro delle imprese.
 - Contestualmente alla cessazione dalla carica, **consegnano ai liquidatori:**
 - Libri sociali,
 - Situazione aggiornata dei conti (data scioglimento),
 - Rendiconto della loro gestione (periodo successivo all'ultimo bilancio approvato).
- N.B. della consegna di tutto ciò viene redatto apposito verbale.

Segue: l'assemblea

- Controverso in dottrina se i poteri deliberativi dell'assemblea restino uguali.
- L'art. 2488 stabilisce che “le disposizioni sulle decisioni dei soci sulle assemblee e sugli organi amministrativi [...] si applicano, *in quanto compatibili*, anche durante la liquidazione”.
- Obiettivo: confermare la **continuità della struttura organizzativa** durante la fase di liquidazione.

Segue: l'assemblea

Quali sono, tuttavia, le operazioni “compatibili”?

- Secondo una certa dottrina (**Campobasso**), talune operazioni straordinarie (aumento reale di capitale sociale, riduzione facoltativa, trasformazione), non sarebbero consentite.
- Altra dottrina (**Cian**) ritiene possibile la trasformazione (art. 2499 la consente, infatti, anche in pendenza di una procedura concorsuale).
- È certamente permessa la **fusione** con altre società, purché la società non abbia già iniziato la distribuzione dell' attivo (ex art. 2501, 2° co.)

Segue: l'assemblea

- L'assemblea mantiene, però, un potere fondamentale: può **revocare** lo **stato di liquidazione** ovvero i **liquidatori** *in ogni momento.*

Revoca dello stato di liquidazione

- Lo stato di liquidazione può essere revocato ***in ogni momento*** dalla società attraverso delibera dell'assemblea straordinaria, però:
 - **Maggioranza rafforzata** (1/3 del cap. sociale) anche in seconda convocazione;
 - **Diritto di recesso** del socio che non ha concorso nell'approvazione della delibera;
 - La revoca diviene e efficace **dopo 60 gg dall'iscrizione** nel registro delle imprese per concedere ai **creditori sociali** un congruo lasso di tempo in cui fare **opposizione**.

Procedimento di liquidazione

- I liquidatori sono nominati dall'assemblea straordinaria.
 - In caso di sua inattività, dal Tribunale.
- La delibera fissa:
 - Il numero;
 - Compenso;
 - Le regole di funzionamento;
 - I poteri, con particolare riguardo a
 - Cessione dell'azienda sociale o di suoi rami;
 - Singoli beni o diritti (anche immateriali);
 - Atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo **esercizio provvisorio**, “*in funzione del migliore realizzo*”.

I liquidatori

- La carica dura sino a tutta la durata del procedimento;
- Poteri e doveri mutuati dalla disciplina degli amministratori, in particolare:
 - Devono adempiere ai propri doveri con **diligenza e professionalità**;
 - Stessa disciplina con riferimento alla **responsabilità**;
 - Prendono in consegna dagli amministratori i beni e i documenti sociali e con questi ultimi redigono l'**inventario** del patrimonio sociale;
 - Possono compiere “**tutti gli atti utili**” per la liquidazione della società (art. 2489, 1° co.)

Scopo della liquidazione

- **Pagamento dei creditori sociali;**
 - I beni della società non possono essere ripartiti tra i soci fin tanto che non siano stati pagati tutti i creditori ovvero siano state accantonate le somme necessarie;
- **La distribuzione di eventuali acconti ai soci durante la liquidazione è generalmente vietata,**
 - Salvo che dai bilanci risultino comunque **somme idonee alla soddisfazione dei creditori** sociali;
 - I liquidatori possono chiedere ai soci la prestazione di **idonee garanzie;**
 - In tale ultima ipotesi, **liquidatori** rimangono **responsabili** per i **danni** subiti dai creditori in caso di violazione di uno degli accorgimenti di cui sopra.

- Se i fondi sono insufficienti, i liquidatori chiedono ai soci, **proporzionalmente** alla quota di partecipazione, i **versamenti** dovuti per **le azioni non ancora interamente liberate**.
 - Differenza con poteri degli amministratori.

La redazione del bilancio finale

- I liquidatori hanno l'obbligo di redigere annualmente il **bilancio** e sottoporlo, per approvazione, all'assemblea;
- Una volta completata la liquidazione, i liquidatori redigono il **bilancio finale di liquidazione** che deve contenere il **piano di riparto**:
 - cioè la parte spettante a ciascun socio nell'eventuale attivo rimasto (convertito in denaro).

Segue: l'approvazione

Il bilancio di liquidazione va approvato dai singoli soci attraverso un **meccanismo di approvazione tacita**:

1. **Deposito** del bilancio (sottoscritto dai liquidatori e accompagnato dalla relazione dei sindaci e del soggetto revisore) nell'Ufficio del R.I.;
2. **Iscrizione** dell'avvenuto deposito;
3. Termine di 90 gg dall'iscrizione entro cui ogni singolo socio può proporre **reclamo davanti al tribunale**, in contraddittorio dei liquidatori.

Cancellazione ed estinzione

- Approvato il bilancio finale, i liquidatori chiedono la **cancellazione della società** dal R.I. (art. 2495 c.c.)
 - Cancellazione d'ufficio quando per tre anni consecutivi non viene presentato il bilancio annuale di liquidazione.
- N.B. con la cancellazione dal registro **la società si estingue**, anche là dove vi siano creditori non soddisfatti.
- I creditori rimasti insoddisfatti possono agire:
 - Nei confronti dei **soci**, fino alla concorrenza delle somme ottenute da questi sulla base del bilancio finale;
 - Nei confronti dei **liquidatori**, se è ad essi attribuibile il mancato pagamento;
 - Per chiedere il **fallimento** della società, nel limite temporale di un anno dalla cancellazione (ex art. **10 l. fall.**).